

## Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 20 febbraio 2018, n. 8036 - Sarno, pres.; Gentili, est.; Mazzotta, P.M. (conf.) - Bellucci, ric. (*Dichiara inammissibile App. Ancona 9 marzo 2015*)

### **Animali. - Trattamento incompatibile con l'indole dell'animale - Criterio discrezionale fra le due ipotesi di reato di cui agli artt. 544 ter e 727 c.p.**

*Il criterio discrezionale fra le due ipotesi di reato di cui agli artt. 544 ter e 727 c.p. appare essere riconducibile al diverso atteggiamento soggettivo dell'agente nelle due diverse fattispecie criminose, essendo la prima connotata dalla necessaria sussistenza del dolo, persino nella forma specifica ove la condotta sia posta in essere per crudeltà o, comunque, nelle sue ordinarie forme ove la condotta sia realizzata senza necessità, mentre nel caso del reato di cui all'art. 727 c.p. la produzione delle gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell'animale secondo modalità improprie, deve essere evento non voluto dall'agente come contrario alle caratteristiche etologiche della bestia, ma derivante solo da una condotta colposa dell'agente (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 maggio 2016, n. 21932, Bastianini, rv. 267.345.

\*

Cass. Sez. III 20 febbraio 2018, n. 8026 - Cavallo, pres.; Renoldi, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Masciotta, ric. (*Annulla senza rinvio App. Palermo 11 marzo 2015*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Terre e rocce da scavo.**

*Il d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120, con il quale è stata introdotta, ai sensi dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, una nuova disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, pur avendo influenza su una serie di profili attinenti alle procedure di classificazione ed ai relativi requisiti, non ha comunque inciso, in maniera decisiva o comunque rilevante, con riferimento ai due specifici profili che avevano imposto di qualificare come «rifiuto», e non come «sottoprodotto», il materiale da scavo prodotto attraverso i lavori di costruzione del parcheggio; ovvero: 1) la totale inosservanza delle procedure previste per il successivo riutilizzo del materiale e per il suo trasporto in un sito diverso da quello di produzione; 2) la presenza, nel materiale di risulta ottenuto dalle operazioni di scavo, di sostanze inquinanti (1).*

(1) Circa i requisiti per l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti alle terre e rocce da scavo, cfr. Cass. Sez. III 1° ottobre 2008, n. 37280, Picchioni, rv. 241.088, in questa Riv., 2009, 414, con nota di F. MAZZA, *Ripartizione dell'onere probatorio in tema di utilizzazione illecita di terre e rocce da scavo*.

\*

Cass. Sez. III 14 febbraio 2018, n. 6999 - Di Nicola, pres.; Gai, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Paglia, ric. (*Conferma Trib. Firenze 4 marzo 2016*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Momento consumativo delle varie ipotesi di illecita gestione.**

*Il momento consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in funzione della natura dell'attività svolta: mentre la raccolta o il trasporto si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo, lo smaltimento può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi e il deposito incontrollato, invece, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento perdura fino al compimento di tali attività (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 febbraio 2015 n. 7386, Cusini, rv. 262.410.

\*

Cass. Sez. III 14 febbraio 2018, n. 6998 - Di Nicola, pres.; Mengoni, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Martiniello, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Benevento 6 luglio 2016*)

### **Acque - Assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari - Condizioni.**

*L'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, disposta dall'art. 101, comma 7 bis, d.lgs. n. 152 del 2006 opera soltanto ai fini dello scarico in pubblica fognatura e non interviene in modo automatico, sol perché si tratti di acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, risultando invero necessario che ricorrano le numerose condizioni di cui alla seconda parte della norma stessa, il cui solo accertamento - su adempito onere dimostrativo dell'imputato - consente di sottrarre lo scarico delle acque in esame alla disciplina ordinaria di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 in tema di scarichi industriali (1).*

(1) Sull'assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche sino all'entrata in vigore dell'art. 101, comma 7 bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto con l. 28 dicembre 2015, n. 221, cfr. Cass. Sez. III 4 aprile 2007, n. 13754, Romano, rv. 236.348, in *Ambiente e sviluppo*, 2007, 11, 1023.

\*

Cass. Sez. III 12 febbraio 2018, n. 6739 - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Corasaniti, P.M. (diff.) - Arruzzo, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Milano 13 marzo 2017*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Semirimorchi e rimorchi - Iscrizione all'Albo gestori ambientali.**

*Configura il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 anche l'effettuazione di un'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi utilizzando un semirimorchio non inserito nella lista dei mezzi che il titolare di autorizzazione al trasporto di rifiuti e iscritto all'Albo dei gestori ambientali, è abilitata ad impiegare, poiché ai fini della disciplina richiamata, tra i mezzi di trasporto rientrano non soltanto le motrici, ma anche i (semi)rimorchi (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 4 febbraio 2008 n. 5342, Tanzarella, rv. 238.799.

\*

Cass. Sez. III 12 febbraio 2018, n. 6727 - Di Nicola, pres.; Gai, est.; Angelillis, P.M. (parz. diff.) - Serra, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Lecce 10 febbraio 2017*)

### **Ambiente - Danno ambientale - Legittimazione al risarcimento ed all'esercizio dell'azione civile in sede penale.**

*A seguito della abrogazione dell'art. 18, comma 3, della legge n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente, che può esercitarla per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 c.c. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 maggio 2012 n. 19437, Miotti, rv. 252.907.

\*

Cass. Sez. III 12 febbraio 2018, n. 6726 - Di Nicola, pres.; Mengoni, est.; Angelillis, P.M. (parz. diff.) - Triolo, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Trapani 16 novembre 2016*)

### **Caccia e pesca - Pesca - Pesca in area marina protetta.**

*L'art. 19, comma 3, lett. a), legge n. 394 del 1991, a mente della quale nelle aree marine protette sono vietati «la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici», al pari delle lettere seguenti, non costituisce affatto un'elencazione tassativa delle condotte vietate, da leggere atomisticamente ed in termini assoluti, ma rappresenta soltanto un'esemplificazione di comportamenti che il legislatore intende impedire, alla luce dell'idoneità - anche solo potenziale - degli stessi ad arrecare nocumento al bene giuridico protetto. Con riguardo al quale, dunque, ed anche in ragione del rango costituzionale ricoperto dallo stesso, è stata predisposta una tutela anticipata, che arretra la soglia di punibilità a condotte anche solo prodromiche al danno ambientale, potenzialmente capaci di cagionarlo e, pertanto, vietate a prescindere dal verificarsi di questo (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 28 gennaio 2014 n. 3687, Visintin, rv. 258.493.

\*

Cass. Sez. III 7 febbraio 2018, n. 5763 - Amoresano, pres.; Gentili, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - Mo. An., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Locrì 18 aprile 2016*)

**Ambiente - Impresa concessionaria della gestione e manutenzione degli impianti di depurazione dei reflui della rete fognante - Scarichi fognari in mare (sversamento delle acque di fogna in un torrente) - Getto pericoloso di cose.**

*Integra il reato di getto pericoloso di cose lo sversamento di acque maleodoranti e ricche di elementi fortemente inquinanti, e come tali fonte di evidente pericolo per la salute degli individui, nel letto di un torrente, attraverso tratti di terreno aperti al transito ed anche ad esso specificamente deputati (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 febbraio 2008 n. 6419, Costanza ed a., rv. 239.058, in *Ambiente e sviluppo*, 2008, 9, 830, con nota di BALOSSÌ.

\*

Cass. Sez. III 2 febbraio 2018, n. 5075 - Fiale, pres.; Ramacci, est.; Fimiani, P.M. (diff.) - Buglisi ed a., ric. (*Conferma App. Lecce 28 novembre 2016*)

**Ambiente - Siti di interesse nazionale - Inclusione di una determinata - Potenziale contaminazione - Aree soggette al vincolo di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.**

*La inclusione di una determinata area all'interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione (1).*

(1) Sugli effetti conseguenti all'inclusione di un'area in un sito di interesse nazionale, cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 15 ottobre 2008, n. 8920, in questa Riv., 2009, 360.

\*

Cass. Sez. III 2 febbraio 2018, n. 5072 - Fiale, pres.; Macri, est.; Spinaci, P.M. (parz. diff.) - Li. Pi., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Benevento 23 maggio 2016*)

**Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione - Cattura di nidi e uova - Reato - Sussiste.**

*Per il reato di uccellazione non è richiesta l'effettiva apprensione dei volatili; la norma è idonea a comprendere anche i nidi d'uccelli, ivi comprese le uova (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 28 aprile 2004, n. 19554, Zanchi, rv. 228.886, in *Riv. pen.*, 2005, 761.

\*

Trib. Asti, Sez. Pen. 1° febbraio 2018, n. 49 - Corato, pres. ed est. - BE. GI. s.r.l., ric.

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Cattiva conservazione - Contenitori di carne «invasi dal ghiaccio» - Data di scadenza originaria risalente a qualche anno prima - Etichette alterate.**

*La conservazione di carni con le confezioni invase da ghiaccio che ha intaccato anche l'interno alterando gli alimenti contenuti, modificandone l'aspetto, integra, a pieno titolo, quel concreto pericolo di deterioramento degli alimenti, ricavato proprio dalle concrete modalità di conservazione e richiesto dalla giurisprudenza ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 5, lett. b) della legge n. 283 del 1962 (1).*

(1) In relazione alla natura del reato di cui all'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962, n. 283, cfr. Cass. Sez. III 13 aprile 2007 n. 15049, Bertini, rv. 236.332.

\*

Cass. Sez. III 31 gennaio 2018, n. 4562 - Savani, pres.; Renoldi, est.; Pratola, P.M. (parz. diff.) - Caccialanza ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Brescia 12 aprile 2016*)

**Animali - Associazioni di protezione animali - Interessi penalmente tutelati - Posizione di diritto soggettivo - Risarcimento dei danni derivati dalle violazioni della legge penale.**

*Non può dubitarsi che un'associazione, la quale sia statutariamente deputata alla protezione di una determinata categoria di animali (cani), debba riconoscersi come tendenzialmente portatrice degli interessi penalmente tutelati, tra gli altri, dai reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 c.p. In una siffatta ipotesi, infatti, l'ente, per l'attività concretamente svolta e, appunto, per la sua finalità statutaria primaria, coincidente con la tutela dei cani, ovvero degli interessi lesi dai reati contestati, si fa portatore, secondo il ricordato meccanismo di immedesimazione, di una posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni derivati dalle violazioni della legge penale. Nondimeno, onde evitare forme di abnorme dilatazione nella legittimazione alla tutela civilistica, è necessario che vi sia anche una forma di collegamento territoriale tra l'associazione e il luogo in cui l'interesse è stato inciso (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 ottobre 2006, n. 34095, Cortinovis, rv. 235.138, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 5, 657.

\*

Cass. Sez. III 30 gennaio 2018, n. 4181 - Ramacci, pres.; Galterio, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - Rossomanno, ric. (*Conferma App. Catanzaro 19 aprile 2016*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito temporaneo - Collegamento funzionale tra aree diverse.**

*Ad integrare la nozione di collegamento funzionale ai fini del deposito temporaneo concorre non soltanto dal punto di vista spaziale la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma altresì la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata (1).*

(1) Sulla nozione di collegamento funzionale ai fini del deposito temporaneo di rifiuti, cfr. Cass. Sez. III 27 settembre 2007, n. 35622, Pili, rv. 237.388, in *Ambiente e sviluppo*, 2008, 3, 216, con nota di BALOSSI.

\*

Cass. Sez. III 24 gennaio 2018, n. 3299 - Amoresano, pres.; Gentili, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Masi, ric. (*Annulla con rinvio Trib. Pisa 11 novembre 2016*)

### **Sanità pubblica - Rifiuti - Criteri di qualificazione.**

*La qualificazione di rifiuto deve essere operata sulla base di elementi di carattere obbiettivo, quali la oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente ad alcun ragionevole criterio merceologico, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti nonché con eventuale riferimento alle circostanze nelle quali l'originario produttore se ne era disfatto e alle modalità in cui ciò è avvenuto; al fine di cui sopra non rileva, pertanto, che detti materiali siano, almeno in parte, ancora suscettibili di utilizzazione economica attraverso la loro cessione a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 novembre 2016, n. 48316, Lombardo, non massimata, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 1, 46, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 1, 46.

\*

Cass. Sez. III 23 gennaio 2018, n. 2748 - Savani, pres.; Gai, est.; Perelli, P.M. (conf.) - G.A., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Catania, 12 aprile 2017*)

### **Animali - Maltrattamento - Prova di lesioni per la sussistenza del reato - Necessità - Esclusione.**

*In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 c.p., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali, per cui non è necessario l'accertamento di lesioni (nella specie, gli animali erano custoditi in condizioni certamente incompatibili con la loro natura e anche produttive di gravi sofferenze, giacché le condizioni della loro detenzione - luogo angusto privo di luce, presenza di escrementi - erano incompatibili con la natura e produttive di gravi sofferenze, essendo noto che sia i cavalli che i cani necessitano di aria, luce, acqua e di movimento all'aperto e di potersi muovere anche nel luogo di custodia, non essendo necessaria la prova della sofferenza fisica e tanto meno di lesioni) (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 17 febbraio 2015 n. 6829, Garnero, rv. 262.529.

\*

Cass. Sez. III Pen. 22 gennaio 2018, n. 2401 - Savani, pres.; Scarcella, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Mascheroni, ric. (*Dichiara inammissibile App. Milano 28 marzo 2017*)

### **Sanità pubblico - Rifiuti - Svolgimento di attività di gestione in forma semplificata, al di fuori delle condizioni prescritte all'atto della richiesta iniziale o nella richiesta di rinnovo.**

*In tema di rifiuti, lo svolgimento di attività di gestione in forma semplificata, al di fuori delle condizioni prescritte all'atto della richiesta iniziale o nella richiesta di rinnovo, fa insorgere il pericolo, che il legislatore ha voluto prevenire, richiedendo l'assoggettamento dell'attività ad un controllo della pubblica amministrazione, divenendo conseguentemente illegale ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, la prosecuzione in difformità dal titolo o dalle condizioni indicate nella richiesta, di rinnovo o di rilascio iniziale (1)*

(1) Sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni nello svolgimento dell'attività di gestione in forma semplificata, cfr. Cass. Sez. III 14 luglio 2017, n. 34543, Mascitti, rv. 270.964.

\*

Cass. Sez. III 19 gennaio 2018, n. 2284 - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Corasaniti, P.M. (conf.) - Benedetti, ric. (*Conferma App. Milano 10 marzo 2017*)

### **Ambiente - Ecodelitti - Traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi - Confisca e delitto di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152/06 dopo le modifiche apportate dalla legge n. 68/2015.**

*L'introduzione nel testo dell'art. 260, d.lgs. n. 152/2006, ad opera dell'art. 1, comma 3, legge n. 68/2015, del comma 4 bis non vale a sconfessare il diritto vivente in allora formatosi. Va quindi escluso che dalla «novella» dovrebbe trarsi la conclusione che in precedenza non vi era alcuna previsione che consentisse in via generale la confisca dei mezzi utilizzati per la commissione del reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152/2006, anche perché, diversamente, la nuova disposizione non avrebbe alcuna effettiva portata normativa. Essa, difatti, non menziona in alcun modo i mezzi di trasporto (che pure possono rientrare, senza esaurirla, nella generica previsione delle «cose che servirono a commettere il reato») e dispone la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, introducendo altresì, in via subordinata, l'obbligo della c.d. confisca per equivalente. È agevole rilevare, dunque, come, con riguardo al delitto di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152/2006, la nuova disposizione abbia trasformato in obbligatoria l'ipotesi generale di confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma 1, c.p., nel contempo prevedendo la c.d. confisca per equivalente, seguendo in ciò una linea che la recente legislazione ha perseguito in diversi ambiti di tutela penale (1).*

(1) Sulla confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, cfr. Cass. Sez. III 19 settembre 2008 n. 35879, Fossati, rv. 241.030.

\*

Cass. Sez. I 19 gennaio 2018, n. 2209 - Carcano, pres.; Centonze, est.; Aniello, P.M. (conf.) - P.G. in proc. Tatò ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Venezia 18 gennaio 2017*)

### **Ambiente - Ecodelitti - Caratteristiche del disastro ambientale innominato.**

*Alla fattispecie prevista dall'art. 434 c.p. possono essere ricondotti non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. IV 6 febbraio 2007 n. 4675, Bartalini, rv. 235.669, in *Riv. pen.*, 2007, 9, 919.

\*

Cass. Sez. III 15 gennaio 2018, n. 1489 - Savani, pres.; Liberati, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Malascorta, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Verona 6 luglio 2015*)

### **Animali - Incompatibilità delle condizioni di custodia degli animali con le loro caratteristiche etologiche. Animali - Rapaci tenuti in gabbie anguste oppure legati a una zampa - Maltrattamenti di animali - Sussiste.**

*Il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p. è configurabile anche in presenza della sola incompatibilità delle condizioni di custodia degli animali con le loro caratteristiche etologiche, prescindendo da malattie o degenerazioni del loro stato, qualora tali condizioni siano, come ritenuto nella specie, produttive di gravi sofferenze. Anche le sole condizioni dell'ambiente di detenzione possono essere fonte di gravi sofferenze per l'animale, quando sono incompatibili con la sua natura (1).*

*Sussiste l'ipotesi di maltrattamenti di animali se a dei rapaci sia stata negata per lungo tempo la possibilità di esplicare la loro attività fisiologica, cioè il volo, tenendoli in gabbie anguste oppure legati a una zampa (2).*

(1-2) Sul primo principio, in senso conforme, cfr. Cass. Sez. III 7 dicembre 2016, n. 52031, Bartozzi, rv. 268.778; Cass. Sez. VI 28 aprile 2016, n. 17677, Borghesi, rv. 267.313. In merito alla seconda massima, in senso difforme, cfr. Cass. Sez. III 12 gennaio 2010, n. 6656, Calvaruso, rv. 246.185.

\*

Cass. Sez. III 12 gennaio 2018, n. 911 - Savani, pres.; Di Stasi, est.; Salzano, P.M. (parz. diff.) - Oliva ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Ancona 9 novembre 2015*)

### **Ambiente - Danno ambientale - Legittimazione a costituirsi parte civile.**

*La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali aventi ad oggetto fatti compiuti successivamente al 29 aprile 2006 a seguito della abrogazione dell'art. 18, comma 3, della legge n. 349 del 1986 derivante dall'entrata in vigore dell'art. 318, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, spetta, in via esclusiva, allo Stato per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come lesione dell'interesse pubblico alla integrità e salubrità dell'ambiente, mentre tutti gli altri soggetti, singoli o associati, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale ai sensi dell'art. 2043 c.c. solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, pur se derivante dalla stessa condotta lesiva; per i fatti, verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della predetta normativa e pertanto nella conseguente vigenza di quella preesistente, deve continuare ad applicarsi l'art. 18, comma 3, della legge n. 349 del 1986 (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 maggio 2012, n. 19437, Miotti, rv 252.907.

\*

Cass. Sez. III 12 gennaio 2018, n. 888 - Fiale, pres.; Gai, est.; Corasanti, P.M. (conf.) - Sartore ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce 8 aprile 2016*)

#### **Edilizia e urbanistica - Impianti fotovoltaici - Realizzazione in zona agricola - Assenza di autorizzazione regionale.**

*La realizzazione in zona agricola di un impianto fotovoltaico in assenza di autorizzazione regionale e in difformità dei titoli autorizzatori integra il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.p.r. n. 380 del 2001 (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 13 marzo 2014, n. 11981, Di Gennaro, rv. 258.735.

\*

Cass. Sez. III 9 gennaio 2018, n. 223 - Savani, pres.; Gentili, est.; Baldi, P.M. (diff.) - Timpano ed a., ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Locri 13 gennaio 2015*)

#### **Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento rifiuti - Contratto di appalto.**

*In ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l'appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività - riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 marzo 2015, n. 11029, D'Andrea, rv. 263.754, in *Ambiente e sviluppo*, 2015, 8-9, 522.

\*

Cass. Sez. III 9 gennaio 2018, n. 221 - Savani, pres.; Gentili, est.; Baldi, P.M. (diff.) - Busisi, ric. (*Conferma Trib. Grosseto 27 maggio 2016*)

#### **Ambiente - AIA - Variazioni non sostanziali rispetto al precedente contenuto dell'AIA - Silenzio-assenso - Sufficienza - Variazioni sostanziali - Specifico ed espresso provvedimento da parte dell'Amministrazione - Necessità.**

*Il meccanismo del silenzio-assenso può avere ad oggetto variazioni non sostanziali rispetto al precedente contenuto dell'AIA, mentre per ciò che concerne le variazioni sostanziali - e la variazione avente ad oggetto la quantità dei rifiuti trattabili costituisce una variazione che, attendendo alla attività stessa di gestione dei rifiuti, ha le caratteristiche, una volta intervenuta, di modificare, incidendo direttamente sui parametri ambientali, la sostanza stessa della AIA - esse non possono essere assentite se non a seguito di specifico ed espresso provvedimento da parte dell'Amministrazione cui è demandata la cura dell'interesse pubblico coinvolto, nella specie la Amministrazione provinciale (1).*

(1) Nessun precedente in termini.

\*

Cass. Sez. I 29 dicembre 2017, n. 58023 - Carcano, pres.; Cairo, est.; Mura, P.M. (conf.) - Pellini ed a., ric. (*Conferma App. Napoli 29 gennaio 2015*)

#### **Ambiente - Ecodelitti - Rapporti tra disastro ambientale e disastro innominato.**

*Il disastro ambientale introdotto nel codice penale dalla legge n. 68 del 2015 ha carattere innovativo ed è caratterizzato dalla presenza di una clausola di riserva che trova applicazione sia per le ipotesi di c.d. pericolo che per quelle di danno essendo finalizzata a regolamentare il rapporto tra fattispecie relativo ai processi in corso al fine di evitare che si possa generare confusione tra gli statuti e le fattispecie applicabili che ovviamente finivano per differire in punto di sanzione e di tipicità (1).*

(1) Sul rapporto tra il reato di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale, cfr. Cass. Sez. III 30 marzo 2017, n. 15865, Rizzo, rv. 269.490.

\*

Trib. Perugia, Sez. Pen. 12 luglio 2017 ord. - Noviello, pres. ed est.

**Sanità pubblica - Rifiuti - Raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Messa alla prova - Rigetto - Condotta di smaltimento, non corretto, dei rifiuti.**

*L'operazione realizzata dall'imputato prima della richiesta di messa alla prova, di fatto volta a favorire una più semplice operazione di rimozione, con grave pericolo per l'ambiente, a fronte di un illecito smaltimento di rifiuti innanzitutto pericolosi, denota un disprezzo per i beni tutelati con la fattispecie in contestazione; cosicché per la richiesta messa alla prova si rivela l'assenza in radice della sua esigenza ispiratrice di fondo. Si aggiunga che da una parte la rimozione illecita dei rifiuti a suo tempo sequestrati rende impossibile la possibilità di inserire nel programma di messa alla prova la significativa opera di riparazione ed eliminazione del danno cagionato (in ragione della fallace apparenza di aver già provveduto correttamente in tal senso), dall'altra disvela l'assenza di un recupero di consapevolezza in ordine al pregiudizio arrecato e, in ultima analisi, esclude in partenza ogni possibilità di efficacia riabilitativa dell'istituto (1).*

(1) In tema di discrezionalità del giudice relativamente all'istituto della messa alla prova, cfr. Cass. Sez. IV 8 marzo 2016, n. 9581, Quiroz, rv. 266.299.